



CITTÀ DI CHIVASSO
Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA N. 429 del 18/09/2024

Oggetto: *ORDINANZA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA. DISCIPLINA DEGLI ORARI DI VENDITA, ANCHE PER ASPORTO, NONCHÈ DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E ALLUMINIO.*

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

è pervenuta apposita richiesta prot. n. 41991 del 19-08-2024 e successiva prot. n. 45467 del 11-09-2024, a firma del signor Nicosia Carlo residente in Via Siccardi n.13 E, in qualità di presidente pro-tempore della Associazione ASCOM con sede in Via del Collegio n. 10, relativa alla manifestazione denominata " **FESTA DEI NOCCIOLINI 2024** " in alcune vie e piazze del concentrico, mediante la posa di GAZEBI / SEDIE /TAVOLI e nella fattispecie **per una superficie occupata complessiva pari a 1.000,00 mq. in**

Piazza della Repubblica e Via Po complessivi mq. 400,00 :
Piazza della Repubblica dalle ore 08,00 del 19 settembre 2024 alle ore 21,00 del 23 settembre 2024;

Via Po (tratto a partire dall'intersezione con la Via C. Liberta' esclusa) e presso la piazzetta posta in fregio alla casa parrocchiale, dalle ore 08,00 del 19 settembre 2024 alle ore 12,00 del 23 settembre 2024;

Via Torino - Piazza Carletti complessivi mq. 400,00:
Via Torino (tratto compreso tra la Via P. Regis esclusa e la Via Siccardi esclusa) dalle ore 06,00 del 21 settembre 2024 alle ore 20,00 del 22 settembre 2024 ;
Piazza Carletti da monumento verso la Via Torino) dalle ore 06,00 del 21 settembre 2024 alle ore 20,00 del 22 settembre 2024 ;

Piazza del Castello complessivi mq. 200,00:
dalle ore 10,00 del 21 settembre 2024 alle ore 23,59 del 22 settembre 2024 ;

e in tale ambito è prevista la degustazione di cibi e bevande ;

✓ la predetta manifestazione coinvolgerà migliaia di persone, come da esperienze analoghe avvenute negli anni precedenti;

RILEVATO CHE

✓ da una approfondita analisi delle manifestazioni, si ritiene necessario individuare gli interventi da porre in essere al fine di minimizzare i rischi sotto il profilo della sicurezza e ordine pubblico;

✓ è necessario rafforzare l'impianto normativo già esistente in materia, adeguandolo alla specificità degli eventi su richiamati;

RITENUTO che, sulla scorta delle indicazioni ministeriali, l'adozione, delle seguenti misure possa contribuire alla tutela della salute e dell'incolumità delle persone e a contrastare i possibili fenomeni di incuria e degrado riconducibili al consumo di bevande in contenitori di vetro e lattine di alluminio;

✓ divieto di somministrazione di bevande in contenitori di vetro e alluminio;

✓ divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro e/o lattine di alluminio all'interno delle aree degli eventi;

✓ divieto di detenere e consumare bevande in bottiglie e/o contenitori di vetro e/o in lattine di alluminio nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico interessate dagli eventi di cui in premessa.

✓ la predetta manifestazione coinvolgerà un elevato numero di persone all'interno dell'area oggetto di allestimento delle strutture;

RILEVATO CHE

✓ da una approfondita analisi delle manifestazioni, si ritiene necessario individuare gli interventi da porre in essere al fine di minimizzare i rischi sotto il profilo della sicurezza e ordine pubblico;

✓ è necessario rafforzare l'impianto normativo già esistente in materia, adeguandolo alla specificità degli eventi su richiamati;

RITENUTO che, sulla scorta delle indicazioni ministeriali, l'adozione, delle seguenti misure possa contribuire alla tutela della salute e dell'incolumità delle persone e a contrastare i possibili fenomeni di incuria e degrado riconducibili al consumo di bevande in contenitori di vetro e lattine di alluminio:

✓ divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro e/o lattine di alluminio all'interno delle aree degli eventi;

✓ divieto di detenere e consumare bevande in bottiglie e/o contenitori di vetro e/o in lattine di alluminio nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico interessate dagli eventi di cui in premessa.

✓ divieto di vendita, somministrazione e porto all'interno dell'area della manifestazione, di bevande alcoliche di gradazione superiore a 21 volumi.

CONSIDERATO, pertanto, che sussiste la necessità improcrastinabile, a tutela dei preminenti diritti delle persone alla sicurezza, alla libertà di movimento, alla salute, nonché per esigenze di tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza urbana, dell'igiene e del decoro, si ritiene necessario vietare nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico interessate dagli eventi di cui in premessa i seguenti comportamenti:

✓ di vendere per asporto, nonché detenere bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio nei luoghi deputati ad ospitare gli eventi;

✓ di svolgere attività commerciale di vendita e somministrazione di cibi e bevande di qualsiasi natura su area pubblica e/o aperta al pubblico in forma itinerante, se non autorizzata;

✓ di compiere qualsiasi attività in contrasto con la sicurezza urbana e la conservazione e il decoro dei suddetti luoghi;

✓ divieto di vendita, somministrazione e porto all'interno dell'area della manifestazione, di bevande alcoliche di gradazione superiore a 21 volumi.

RINVENUTE sufficienti ragioni di pubblico interesse, sicurezza ed ordine pubblico, durante le fasi e gli eventi delle manifestazioni, per emanare un provvedimento idoneo a fronteggiare il fenomeno dell'abbandono indiscriminato di contenitori di vetro, di lattine in alluminio e di altri contenitori di bevande, al fine di evitare possibili pericoli per le persone che frequentano gli spazi pubblici;

VISTO:

- l'art. 50 del Decreto Legislativo n. 267/2000 (T.U.EE.LL.) che attribuisce al Sindaco poteri di ordinanza, anche extra ordinem, per la tutela di igiene pubblica, pubblica incolumità e sicurezza urbana;

VISTA la legge n.48/2017 del 18 aprile 2017 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città" che meglio definisce l'ambito dei poteri sindacali in materia di pubblica incolumità e sicurezza urbana stabilendo che il Sindaco interviene per prevenire e contrastare, tra l'altro:

- ✓ le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;
- ✓ l'incuria, il degrado di immobili;
- ✓ le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano;

VISTI:

- ✓ l'articolo 12 della legge 48/2017 del 18 aprile 2017 recante "Disposizioni in materia di pubblici esercizi";
- ✓ la circolare n. 300/A/4228/17/149/2017/08 Ministero dell'Interno del 23 maggio 2017 esplicativa delle disposizioni e le modifiche normative della legge di cui al precedente punto;
- ✓ la circolare n. 055/OP/0001991/2017/1 del Capo della Polizia del 07 giugno 2017 che detta disposizioni in materia di "Safety" e "Security" in caso di manifestazioni pubbliche;
- ✓ la circolare n. U0011464 Ministero degli Interni, Dipartimento VVF, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del 19/06/2017;
- ✓ la circolare n. 11001/1/110/(10) "Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche – Direttiva" del 18 luglio 2018 del Ministero degli Interni.

VISTI gli articoli 17 comma 2 del TULLPS.

ORDINA

E' FATTO DIVIETO , a partire dalle ore 08,00 del 20 settembre 2024 alle ore 24,00 del 22 settembre 2024 , relativamente alla manifestazione denominata " FESTA DEI NOCCIOLINI 2024 "e nella fattispecie, presso:

tutte le strade interessate dalla manifestazione sopra indicata

- ✓ di vendere per asporto, nonché detenere su area pubblica e/o aperta al pubblico bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro e/o in lattine di alluminio e bottiglie di plastica con il tappo;
- ✓ di svolgere attività commerciale di vendita e somministrazione di cibi e bevande di qualsiasi natura su area pubblica e/o aperta al pubblico in forma itinerante, se non autorizzata;
- ✓ divieto di vendita, somministrazione e porto all'interno dell'area della manifestazione, di bevande alcoliche di gradazione superiore a 21 volumi.
- ✓ di introdurre all'interno delle aree in cui si svolgeranno le manifestazioni bottiglie di plastica con i tappi;
- ✓ di compiere qualsiasi attività in contrasto con la sicurezza urbana e la conservazione e il decoro dei suddetti luoghi.

AVVERTE

Chiunque viola le disposizioni del presente atto sarà punito con la sanzione amministrativa da € 500,00 a € 5.000,00 secondo la disciplina dell'art. 16 della Legge 689/81.

A carico dei trasgressori/esercitanti le attività commerciali, destinatari della notifica del presente atto, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni in caso di concorso di violazioni, sarà applicata la sanzione prevista dall'art. 17 com. 2 del TULLPS; l'Autorità Amministrativa potrà applicare la sanzione amministrativa della sospensione dell'attività da 3 a 15 giorni consecutivi, secondo i criteri di cui all'art.11 della Legge n.689/81. La Polizia Locale e le altre Forze di Polizia potranno procedere al sequestro degli oggetti o strumenti utilizzati in violazione di quanto previsto dalla presente ordinanza.

TRASMETTE

Il presente atto:

- al Comandante Compagnia dei Carabinieri di Chivasso;
- al Comandante Stazione Carabinieri di Chivasso;
- al Comando della Guardia di Finanza di Chivasso.

e p.c - al Sig. Prefetto di Torino;
- al Sig. Questore di Torino;

INFORMA

- che il responsabile del procedimento è il Dott. Marco Lauria , quale Dirigente/Comandante il Corpo di Polizia Locale e Protezione Civile;
- che avverso il presente provvedimento è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione;

IL DIRIGENTE
Marco Lauria

IL SINDACO
Claudio Castello
Firmato digitalmente